

Codice DB1014

D.D. 5 marzo 2014, n. 45

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di due sorgenti in "zona Pianetti", di due sorgenti in "zona Fontanafredda" e di una presa d'acqua superficiale sul Torrente Ianca, ubicate nel Comune di Graglia (BI).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", d'intesa con il Comune di Graglia (BI) e con il Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione – con nota in data 7 novembre 2013, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia di due sorgenti – SII097 e SII098 – in "*zona Pianetti*" (particella catastale n. 15 del foglio di mappa n. 3), di due sorgenti – SII099 e SII100 – in "*zona Fontanafredda*" (particelle catastali n. 29 e n. 32 del foglio di mappa n. 3) e di una presa d'acqua superficiale sul Torrente *Ianca* - SII210 – (particella catastale n. 13 e n. 18 del foglio di mappa n. 3), ubicate nel medesimo Comune di Graglia (BI).

Non disponendo di serie storiche di misura delle portate delle sorgenti analizzate, le proposte di definizione sono state individuate sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico considerando, in via cautelativa, un elevato grado di vulnerabilità degli acquiferi captati (classe A); le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali:

Sorgenti in "*zona Pianetti*":

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 20 metri a monte, 15 metri lateralmente e 5 metri a valle, a partire dall'opera di presa delle sorgenti;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoide ed un'estensione verso monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa delle sorgenti; tale trapezoide è orientato parallelamente alla direzione media di deflusso sotterraneo;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione verso monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni ed un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo.

Sorgenti in "*zona Fontanafredda*":

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa delle sorgenti; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle due zone di tutela assoluta generate da ogni sorgente, data la vicinanza reciproca delle stesse;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoide ed un'estensione verso monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa delle sorgenti; tale trapezoide è orientato parallelamente alla direzione media di deflusso sotterraneo;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione verso monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni ed un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo.

La proposta di definizione della presa d'acqua superficiale sul Torrente *Ianca* è stata invece dimensionata utilizzando il criterio infrastrutturale come prevede il punto 4 dell'Allegato A del Regolamento regionale 15/R del 2006 e individua la zona di tutela assoluta coincidente con la zona di rispetto, al cui interno sono contenute l'opera di presa e i relativi manufatti accessori.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Proposta ridefinizione aree di salvaguardia – Definizione aree di salvaguardia delle opere di captazione tramite sorgente: SII097 – SII098 – SII099 – SII100 e dell'opera di presa sul torrente Ianca: SII210 – Planimetria su base catastale (scala 1:2.000)", agli atti con la documentazione trasmessa.

Le proposte sopraindicate sono state fatte proprie dal Comune di Graglia (BI) con deliberazione della Giunta Comunale n. 85, in data 27 settembre 2013.

L'Azienda Sanitaria Locale n. 12 di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in conformità ai disposti dell'articolo 80 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con note in data 13 aprile 2006, 6 settembre 2007 e 18 gennaio 2008, ha classificato le acque del torrente *Ianca*, nel Comune di Graglia (BI), in categoria A1, ovvero tra le acque che, per un loro eventuale uso potabile, necessitano di un trattamento fisico semplice e disinfezione.

Successivamente, la medesima Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, con nota in data 29 giugno 2012, ha espresso parere favorevole in merito alle proposte di ridefinizioni presentate, non rilevando particolari criticità o incompatibilità.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, con nota in data 26 luglio 2012, ha espresso parere favorevole per quanto concerne la ridefinizione delle due sorgenti in "zona Fontanafredda", rilevando che l'area in esame, caratterizzata da elevata naturalità, non presenta problematiche particolari.

Nella medesima nota la stessa ARPA, per quanto attiene le due sorgenti ubicate in "zona Pianetti", ha richiesto al Proponente della documentazione integrativa che tenga conto dei lavori in corso presso l'Alpe Pianetti, dal momento che la presenza del cantiere e soprattutto l'attività ricreativa in progetto potrebbero verosimilmente creare ostacoli alla realizzazione delle recinzioni previste per l'adeguamento delle opere di presa; ha inoltre richiesto chiarimenti circa il contributo della sorgente più a valle che, a seguito del sopralluogo effettuato in data 20 luglio 2012, appare estremamente vulnerabile e che pertanto venga previsto un manufatto di protezione.

Il Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A., con la nota integrativa del 10 gennaio 2013, ha trasmesso una relazione esplicativa finalizzata a chiarire le perplessità emerse nel parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale sopra riportato.

Premesso che non vi sono terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia, in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata dal Proponente comprende la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; tale proposta di Piano, agli atti con la documentazione trasmessa, sottoscritta dal Sindaco del Comune di Graglia (BI) e dall'Ente Gestore del servizio acquedottistico (Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A.), ha evidenziato una suscettibilità di contaminazione della risorsa media (Classe 2) e costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

Il diritto d'uso delle acque prelevate dal Torrente *Ianca* e dalle due sorgenti in “*zona Pianetti*” – ubicate nel Comune di Graglia (BI) – è riconosciuto ai Comuni di Graglia e di Muzzano in forza del disciplinare di concessione di derivazione di acque ad uso potabile sottoscritto dai Sindaci degli stessi Comuni in data 5 aprile 2005 e approvato con la determinazione della Provincia di Biella n. 4704 del 12 dicembre 2005 (quantità d'acqua stabilita in misura uguale e non superiore a 8,17 l/s, cui corrisponde un volume massimo annuo di 257.649,00 metri cubi).

Successivamente, con la determinazione n. 2635 del 28 agosto 2008 la Provincia di Biella ha trasferito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – la titolarità della concessione di cui sopra al Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.), ente gestore del servizio acquedottistico per il Comune di Graglia.

I Comuni di Graglia (BI) e di Muzzano (BI), con nota in data 16 aprile 1997, avevano inoltrato istanza alla Provincia di Biella per ottenere concessione parzialmente in sanatoria di derivazione d'acqua ad uso potabile a mezzo di due sorgenti ubicate in “*zona Fontanafredda*”, nel medesimo Comune di Graglia. Nella domanda di concessione i quantitativi d'acqua richiesti erano pari a 8,00 l/s massimi, corrispondenti ad un volume massimo annuo derivabile di 252.288,00 metri cubi.

La Provincia di Biella, con nota in data 3 ottobre 2006, ha trasmesso ai Comuni di Graglia e di Muzzano la bozza del disciplinare di concessione sollecitandoli alla sottoscrizione del documento. Successivamente, con la determinazione n. 2635 del 28 agosto 2008 la Provincia di Biella ha trasferito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – la titolarità della concessione di cui sopra al Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.), ente gestore del servizio acquedottistico per il Comune di Graglia.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48, in data 28 novembre 2013.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”;

ritenuto che la peculiarità della situazione locale consente di accogliere la proposta di definizione dell'area di salvaguardia della presa d'acqua superficiale sul Torrente *Ianca* – SII210 – eseguita utilizzando il criterio infrastrutturale previsto dalla parte 4 dell'Allegato A del medesimo Regolamento regionale;

atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

accertato che le due sorgenti in “*zona Pianetti*” e le due sorgenti in “*zona Fontanafredda*”, ubicate nel Comune di Graglia (BI) e gestite dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “*Biellese, Vercellese, Casalese*”, in data 5 febbraio 2009;

ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle due sorgenti in “*zona Pianetti*” e delle due sorgenti in “*zona Fontanafredda*”, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla sistemazione della zona di tutela assoluta (coincidente con la zona di rispetto) della presa d'acqua superficiale sul Torrente Ianca, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, recintandola per impedire l'accesso all'opera di presa da parte di persone estranee e da parte di animali, anche selvatici;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare l'elevata naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni e i sentieri pedonali che attraversano le aree di salvaguardia;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole, sia effettuato sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 a cura dei detentori dei titoli d'uso delle particelle interessate e da presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella;

vista la documentazione, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e sottoscritta dal Sindaco del Comune di Graglia (BI), dall'Ente Gestore del servizio acquedottistico (Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A.), comprendente i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia, che dovrà altresì essere inviata sottoforma di comunicazione alla Provincia di Biella da quanti detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Provincia di Biella del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le eventuali attività agricole insistenti sulle aree di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci sopra richiamato;

vista la determinazione n. 4704 del 12 dicembre 2005 con la quale la Provincia di Biella ha approvato il disciplinare di concessione di derivazione di acque ad uso potabile sottoscritto in data 5 aprile 2005 dai Sindaci dei Comuni di Graglia e di Muzzano con il quale riconosce ai medesimi Comuni il diritto d'uso delle acque prelevate dal Torrente *Ianca* e dalle due sorgenti in “*zona Pianetti*” – ubicate nel Comune di Graglia (portata massima prelevabile pari a 8,17 l/s, cui corrisponde un volume massimo annuo derivabile pari a 257.649,00 metri cubi);

vista la domanda delle amministrazioni comunali di Graglia e di Muzzano, in data 16 aprile 1997, alla Provincia di Biella per la concessione parzialmente in sanatoria di derivazione d'acqua ad uso

potabile a mezzo di due sorgenti ubicate in “*zona Fontanafredda*”, nel medesimo Comune di Graglia (portata massima prelevabile pari a 8,00 l/s, cui corrisponde un volume massimo annuo derivabile pari a 252.288,00 metri cubi);

vista la nota della Provincia di Biella del 3 ottobre 2006 con la quale trasmette ai Comuni di Graglia e di Muzzano la bozza del disciplinare di concessione per le due sorgenti ubicate in “*zona Fontanafredda*” sollecitandoli alla sottoscrizione del documento;

vista la determinazione n. 2635 del 28 agosto 2008 con la quale la Provincia di Biella ha trasferito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – la titolarità delle concessioni di cui sopra al Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.), ente gestore del servizio acquedottistico per il Comune di Graglia;

viste le note dell’Azienda Sanitaria Locale n. 12 di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – in data 13 aprile 2006, 6 settembre 2007 e 18 gennaio 2008, di classificazione in categoria A1 delle acque del torrente Ianca, nel Comune di Graglia (BI), ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

vista la successiva nota dell’Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – in data 29 giugno 2012 – prot. n. 16154/12;

vista la nota dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, in data 26 luglio 2012 – prot. n. 77067;

vista la nota del Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Graglia (BI) –, in data 10 gennaio 2013 – prot. n. 165;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Graglia (BI) n. 85, in data 27 settembre 2013, di approvazione delle proposte di definizione delle aree di salvaguardia in oggetto;

vista la nota, in data 7 novembre 2013 – prot. n. 1181, dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “*Biellese, Vercellese, Casalese*”, di trasmissione degli atti della proposta di definizione in oggetto;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 80 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 17 luglio 2007, n. 8/R recante "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

determina

a) Le aree di salvaguardia delle due sorgenti – SII097 e SII098 – in "zona Pianetti", delle due sorgenti – SII099 e SII100 – in "zona Fontanafredda" e della presa d'acqua superficiale sul Torrente *Ianca* – SII210, ubicate nel Comune di Graglia (BI), sono definite come risulta nell'elaborato "Proposta ridefinizione aree di salvaguardia – Definizione aree di salvaguardia delle opere di captazione tramite sorgente: SII097 – SII098 – SII099 – SII100 e dell'opera di presa sul torrente *Ianca*: SII210 – Planimetria su base catastale (scala 1:2.000)", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) Nelle aree di salvaguardia delle due sorgenti in "zona Pianetti" e delle due sorgenti in "zona Fontanafredda" di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta e allargata. In particolare, per quanto concerne le eventuali attività agricole interessanti le aree di salvaguardia, l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità ai criteri e alle prescrizioni sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione delle aree di salvaguardia, Piano che dovrà essere inviato, sottoforma di comunicazione alla Provincia di Biella ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006. In assenza della suddetta comunicazione resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo. E' vietato, inoltre, intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

c) Nell'area di salvaguardia della presa d'acqua superficiale sul Torrente Ianca di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dall'articolo 4 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi alla zona di tutela assoluta, coincidente con la zona di rispetto.

d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Graglia (BI), come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire la sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle due sorgenti in "zona Pianetti" e delle due sorgenti in "zona Fontanafredda", così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere recintate, se possibile, e completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
- garantire la sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta (coincidente con la zona di rispetto) della presa d'acqua superficiale sul Torrente Ianca, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, recintandola per impedire l'accesso all'opera di presa da parte di persone estranee e da parte di animali, anche selvatici;
- provvedere alla pulizia dei versanti al fine di mantenere l'elevata naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni e i sentieri pedonali che attraversano le aree di salvaguardia.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Graglia, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di ridefinizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Agata Milone